



REGOLAMENTO DEI COMMISSARI DI RIUNIONE

*Aggiornato al Consiglio Federale del 14 dicembre 2019
Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI*

INDICE

Art. 1	Costituzione dell'Organico – Scopi
Art. 2	La Commissione di Coordinamento dei Commissari di Riunione
Art. 3	Funzioni
Art. 4	Compiti e attribuzioni del Commissario di Riunione
Art. 5	Organico Regionale Commissari di Riunione
Art. 6	Gestione e limiti territoriali
Art. 7	Tesseramento
Art. 8	Corsi per Commissari di Riunione
Art. 9	Comitato Etico
Art. 10	Divisa
Art. 11	Obblighi e doveri
Art. 12	Sanzioni
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1 - Costituzione dell'Organico - Scopi

1. La costituzione dell'Organico dei Commissari di Riunione ha lo scopo di:
 - a) conferire una definita ed appropriata collocazione Federale al ruolo dei Commissari di Riunione;
 - b) regolamentarne l'accesso e la gestione;
 - c) assicurarne l'aggiornamento tecnico-normativo e amministrativo.

Art. 2- La Commissione di Coordinamento Commissari di Riunione

1. E' istituita la Commissione di Coordinamento dei Commissari di Riunione (di seguito Commissione) composta da un Consigliere nominato dal Consiglio Federale con funzioni di Coordinatore e dai Coordinatori dei Settori Arbitri Giudici e Tecnici Sportivi.
2. La Commissione si rapporta direttamente con la Segreteria Generale, a cui competono le relative formalità, che mette a disposizione il personale per l'espletamento delle relative funzioni.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora i programmi per i corsi di formazione ed i seminari di aggiornamento dei Commissari di Riunione;
 - b) nomina i Docenti per i Corsi di formazione e aggiornamento a livello territoriale e nazionale;
 - c) nomina la Commissione d'Esame composta da 3 (tre) membri;
 - d) sottopone ad esame di verifica i Commissari di Riunione giudicati non più idonei anche su motivata relazione del Presidente o Delegato regionale competente per territorio ;
 - e) elabora i Questionari di valutazione;
 - f) sottopone al Consiglio Federale proposte di modifica del regolamento e vigila sul funzionamento tecnico-amministrativo dei Commissari di Riunione.
 - g) promuove ed approva, d'intesa con i Comitati Regionali, l'effettuazione di corsi *di formazione e* aggiornamento per Commissari di Riunione;
 - h) promuove ed organizza corsi di aggiornamento nazionali per i Commissari di Riunione.

Art. 3 - Funzioni

1. Le funzioni attribuite ai Commissari di Riunione sono riferite al Settore Aiba Open Boxing (AOB) ed al Settore Pro.
2. Le funzioni del Commissario di Riunione assicurano il regolare svolgimento di tutte le competizioni pugilistiche che si svolgono nell'ambito del Settore AOB, del Settore PRO ad esclusione dell'attività dei Settori Amatoriale e Giovanile.
3. Il Commissario di Riunione è l'unica Autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della riunione di pugilato per quanto riguarda l'aspetto tecnico e organizzativo. La Società organizzatrice, gli Ufficiali di servizio, i Tecnici ed i Pugili sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite, a norma del presente Regolamento.

Art. 4 – Compiti e attribuzioni del Commissario di Riunione

1. Il Commissario di Riunione, ovvero il Supervisore, deve trovarsi sul luogo della manifestazione almeno due ore prima dell'inizio delle competizioni garantendo il rispetto delle disposizioni sanitarie in materia. È suo dovere adottare, in sede di operazioni preliminari, tutte le misure preventive occorrenti perché la riunione si svolga in conformità con le norme federali. Il Commissario di Riunione dà inizio alla manifestazione con le operazioni di visita medica degli atleti e ne decreta la chiusura dopo l'ultimo combattimento ovvero dopo lo sgombero del campo di gara. A tal riguardo è tenuto a registrare sul Referto sia l'ora di inizio che l'ora della fine della riunione di pugilato.
2. Il Commissario di riunione ricevuta la designazione deve tempestivamente comunicare, al Presidente del Comitato che ha disposto il servizio, tanto l'accettazione che l'eventuale rinuncia. Sono ritenuti motivi di legittimo impedimento gli impegni professionali, di studio, la malattia accertata e le esigenze familiari.
3. Il Commissario di Riunione deve pertanto:
 - a) ispezionare il luogo destinato alla riunione e alle operazioni preliminari, disponendo ogni misura affinché siano eliminate eventuali carenze e/o irregolarità;
 - b) controllare il programma della riunione ed approvare eventuali modifiche;
 - c) procedere al controllo della bilancia o bilancia elettronica, del Ring e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento della competizione;
 - d) controllare la tenuta di gara dei pugili e dei Tecnici;
 - e) compilare e siglare i cartellini di punteggio e, qualora assente il Rappresentante GAG o Vice, ha facoltà di delegare un Arbitro-Giudice di provata esperienza per collaborare all'organizzazione del servizio arbitrale;
 - f) controllare che gli Arbitri e Giudici indossino la prescritta divisa di cui all'art. 15 del Regolamento del Settore Arbitri-Giudici;
 - g) informare il Rappresentante Regionale di Categoria in caso di assenza sul luogo della manifestazione di uno o più Ufficiali di Gara designati;
 - h) Verificare che l'Associazione/Società organizzatrice abbia posto in essere tutte le attività connesse al corretto svolgimento della manifestazione;
 - i) verificare che i Secondi e gli Assistenti si presentino all'angolo con un adeguato abbigliamento sportivo e pass di riconoscimento;
 - j) identificare e controllare la posizione federale dei pugili, dei Secondi ed assistenti. Qualora non risultino in regola con il tesseramento o che non siano in grado di farsi identificare, saranno esclusi dalle gare;
 - k) identificare e controllare i documenti in possesso dei pugili con licenza straniera;
 - l) effettuare le operazioni di controllo del peso ed accertare che i pugili siano ben rasati, senza barba e baffi, o delegare altro Ufficiale di Gara controfirmando i verbali di peso e di visita medica.
 - m) controllare che il cronometrista o l'addetto al servizio cronometraggio attui le disposizioni per l'interruzione del tempo in conformità alle regole tecniche o alle richieste dell'arbitro;
 - n) ricevere e controllare la corretta compilazione dei cartellini ritirati dall'Arbitro ed informare l'Annunciatore per la comunicazione pubblica del verdetto; **chiedere all'Arbitro Giudice interessato, in caso di nota da parte del Commissario stesso, di apporre data e firma per presa visione sul retro del cartellino, dandone comunicazione al CESAG;**
 - o) trasmettere al pubblico tutte le altre opportune comunicazioni tramite l'Annunciatore;
 - p) ordinare la sospensione o il rinvio della riunione per cause di forza maggiore nei casi previsti dall'art. 22 del Regolamento del Settore A.O.B. e art. 41 del Regolamento del

Settore PRO;

- q) ordinare la sostituzione dei guanti e dei caschi quando risultino inadeguati o irregolari;
- r) impartire disposizioni, fare richiami e comminare sanzioni ai Secondi e Assistenti durante gli incontri, ad esclusione di quelli tra pugili pro;
- s) Rilevare eventuali errori tecnici da parte degli Arbitri *e/o Giudici* che hanno officiato l'incontro sia nelle competizioni di attività ordinaria che nelle fasi interregionali dei Tornei e Campionati Nazionali, *e procedere secondo le disposizioni di cui al Regolamento del Settore AOB relativamente al riesame dei verdetti*;
- t) Accertarsi della presenza dell'ambulanza e dell'eventuale presidio mobile di rianimazione con personale medico, rianimatore e paramedico;
- u) Ordinare al Cronometrista o addetto al cronometraggio di suonare il gong in presenza di un errore tecnico che comporta la fine del combattimento.

4. Il Commissario di Riunione non deve mai abbandonare il suo posto durante lo svolgimento della riunione. In caso di urgente necessità, può farsi temporaneamente sostituire da altro ufficiale federale purché in possesso del titolo e dell'iscrizione all'Albo dei Commissari. In assenza di un sostituto, la manifestazione deve essere sospesa.

5. Al termine della manifestazione il Commissario di Riunione provvede a redigere il Referto, su modello predisposto dalla FPI, segnalando le eventuali irregolarità accertate allegando, nel caso, apposita relazione in ordine a tutti i fatti accaduti all'interno della manifestazione. Il Referto con tutta la documentazione allegata dovrà essere trasmesso alla FPI entro il termine massimo di 48 ore per il tramite del Comitato Regionale.

Art.5 - Organico Regionale Commissari di Riunione

1. Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è costituito l'organico regionale dei Commissari di Riunione composto dai tesserati alla categoria, coordinati dal Presidente del Comitato o Delegato Regionale.
2. I Commissari di Riunione sono designati dal Presidente del Comitato o Delegato Regionale territorialmente competente.
3. Il Presidente del Comitato, o Delegato Regionale, se in possesso della qualifica di Commissario di Riunione, promuove e perfeziona la preparazione sia tecnica che amministrativa dei Commissari di Riunione mediante riunioni da tenersi periodicamente e comunque non meno di due volte l'anno.
4. Il Presidente o Delegato Regionale non in possesso della qualifica di Commissario di Riunione nominerà un collaboratore scelto tra i Commissari di Riunione di provata capacità ed esperienza, oppure tra gli Arbitri-Giudici "Benemeriti" della propria regione regolarmente iscritti allo specifico Elenco con funzioni di supporto alla formazione e all'aggiornamento dei Commissari di Riunione. Le riunioni di aggiornamento, la cui partecipazione è obbligatoria, possono essere tenute anche in teleconferenza e le relazioni sugli argomenti trattati devono essere inviate alla Segreteria Generale nei due giorni successivi.

Art. 6 - Gestione e limiti territoriali

1. La gestione logistica-funzionale dell'Organico è demandata ai Comitati o Delegati Regionali di competenza. Per lo svolgimento delle Riunioni *AOB/PRO* vanno individuati, possibilmente, coloro che si trovano nelle situazioni logistiche più favorevoli per il raggiungimento della sede della riunione. In ogni caso nella designazione dei Commissari di Riunione deve essere sempre rispettato il principio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi.

2. Qualora un Comitato o Delegato Regionale venga a trovarsi nell'impossibilità di designare un Commissario di Riunione della propria Regione può fare richiesta formale ad altro Comitato o Delegato Regionale. In tal caso gli oneri per il servizio commissariale fornito saranno a carico del Comitato o Delegato Regionale che ne ha fatto richiesta sulla base delle disposizioni amministrative vigenti.
3. In occasione delle fasi interregionali di Tornei e/o Campionati Nazionali, qualora il Comitato o Delegato regionale ne ravvisasse la necessità, potrà richiedere il Commissario di Riunione ad altra Regione limitrofa, previa autorizzazione della Segreteria Generale.

Art. 7 - Tesseramento

1. I Commissari di Riunione possono svolgere le loro funzioni solo se tesserati alla F.P.I. per l'anno in corso.
2. Il tesseramento deve essere effettuato nei termini e con le modalità annualmente stabilite da specifiche disposizioni.
3. Il Commissario di Riunione che omette di tesserarsi per due anni ovvero non svolge attività per due anni consecutivi cessa di appartenere alla FPI e viene cancellato dallo specifico Elenco. Per la riammissione nell'Organico dovrà partecipare ad un nuovo corso di formazione e superare il relativo esame. Sono fatti salvi i casi in cui per incompatibilità con altri ruoli federali non è consentito svolgere l'attività di Commissario.
4. I Commissari di Riunione che, a seguito di motivata relazione del Presidente del Comitato o Delegato Regionale, non sono più idonei a svolgere tale funzione dovranno sottoporsi ad un esame di verifica. L'eventuale esito negativo dell'esame comporta l'esclusione dall'Organico.
5. Il Commissario di Riunione, nella sua qualifica di Ufficiale di Gara, non può rivestire altri ruoli in ambito federale e sociale.

Art. 8 - Corsi per Commissari di Riunione

1. La Commissione promuove i corsi di formazione per Commissari di Riunione su motivata richiesta dei Comitati Regionali o Delegazioni Regionali, che ne curano lo svolgimento,
2. Gli insegnamenti che formano il programma dei corsi sono:
 - Fondamenti di Statuto Federale
 - Regolamento dei Settori AOB, PRO
 - Regolamento dei Commissari di Riunione
 - Cenni sul Regolamento di Giustizia Sportiva
 - Elementi di Regolamento Sanitario
 - Codice di comportamento Sportivo
3. Il corso ha la durata di 40 ore così suddivise:
 - a) 20 ore di lezioni teoriche frontali;
 - b) 20 ore di esercitazioni pratiche nell'ambito delle riunioni di pugilato certificate dai Commissari di Riunione che assumo la veste di tutor.
4. Sono ammessi all'esame finale i candidati che non hanno superato la soglia del **20%** delle assenze rispetto al monte ore complessivo del programma didattico del corso. I candidati saranno sottoposti ad una valutazione teorico-pratica davanti alla Commissione d'Esame al fine di acquisire

la relativa qualifica. La sessione d'esame può essere effettuata anche in teleconferenza.

5. Ai corsi possono essere ammessi tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea che, all'atto del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i sessantacinque anni;
- b) siano in possesso del certificato di idoneità non agonistica rilasciata dal medico di base ai sensi del D.M. 24-4-2013 e successive modificazioni e integrazioni e/o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali;
- c) siano in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore;
- d) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno di particolare allarme sociale, da valutarsi dal Comitato etico di cui al successivo art.9, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate al Coni, di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti dalla FPI e dal CONI.

Le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, di cui al comma precedente, sono prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art.46 del DPR 28-12-2000 n.445 con esclusione del certificato di idoneità sanitaria di cui alla lettera b) e alla lettera d). Le dichiarazioni mendaci di cui all'art.76 del DPR 28-12-2000 n. 45 comporteranno l'immediata esclusione dal corso.

6. Il Commissario di Riunione deve partecipare alle riunioni di aggiornamento promosse dal Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza ed ai Seminari organizzati dalla Commissione Nazionale CdR per il mantenimento della apposita qualifica.

Art. 9 – Comitato Etico

1. E' Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare le domande di ammissione ai corsi di formazione, trasmesse dai Comitati Regionali ex art. 8 c. 5, nonché di decidere in merito alla cancellazione dall'Organico Regionale dei Commissari di Riunione.
2. Il Comitato, presieduto dal Coordinatore, è composto dai membri della Commissione di Coordinamento, dal Procuratore Federale e dal Segretario Generale.
3. Si riunisce su convocazione del Segretario Generale ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente e decide a maggioranza assoluta.
- 4.

Art. 10 - Divisa

La prescritta divisa di servizio per i Commissari di Riunione consiste nell'indossare una giacca blu o scura con ben evidenziato il distintivo di appartenenza all'Organico.

Art. 11- Obblighi e doveri

- 1.** Il Commissario di Riunione deve tenere un comportamento dignitoso e corretto nell'espletamento delle funzioni assegnate.
- 2.** Deve astenersi dall'esprimere in pubblico ogni giudizio sull'operato dell'arbitro e/o della giuria anche tramite stampa, televisione, radio o qualsiasi altro organo di informazione.
- 3.** Deve altresì astenersi dal commentare l'andamento di un incontro o l'operato di tesserati alla FPI.

4. L'inosservanza dei principi di etica comportamentale implica l'adozione di sanzioni disciplinari come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
5. Il Commissario di Riunione, ovvero il supervisore, è altresì tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I. la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

Art. 12- Sanzioni

1. Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza, di cui all'art.11 del presente Regolamento sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.
2. Il Comitato di Coordinamento dei Commissari di Riunione per infrazioni di natura tecnica da parte del Commissario di Riunione di cui agli artt. 4 ed 8 (c. 6) del presente regolamento può comminare, a seconda dell'entità dell'inosservanza, le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto;
 - b) censura;
3. Qualora il Commissario di Riunione, dopo il richiamo scritto, riceve anche la censura viene sottoposto ad esame di verifica di cui al precedente art.2, terzo comma, lettera d).

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.